

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 ottobre 2020, n. 249  
**Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell'accreditamento istituzionale del laboratorio generale di base ubicato in Salice Salentino (LE) alla via Atrio Villa Guarnieri n. 29, per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, dalla ditta individuale "Laboratorio analisi Dr.ssa Antonella Persano" alla società "Studio Orto Kinesis Srl".**

## II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1117 del 16/07/2020, di conferimento incarico dirigenziale, in applicazione dell'art.5, comma 9 del D. L. n. 95/2012, della Sezione Governo e Strategia dell'Offerta.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che *"L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile."*

L'art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che *"Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare."*

Il laboratorio di analisi cliniche "Laboratorio Analisi Dr.ssa Antonella Persano", con sede in Salice Salentino (LE) alla via Celentano n. 8, rientra, giusta D.D. n. 334 del 22/10/2007, fra le strutture specialistiche private accreditate istituzionalmente quale laboratorio generale di base (branca di "Patologia Clinica", codice regionale 893239).

Con Pec del 19 Agosto 2020, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/13617 del 04/09/2020, la società "Studio Orto Kinesis Srl" ha trasmesso la nota ad oggetto *"Acquisto, da parte di Studio Orto Kinesis s.r.l., della titolarità del "Laboratorio Analisi Dr.ssa Antonella Persano" con sede in Salice Salentino (Le) accreditato"*

con il SSN (cod. regionale 893239) - istanza di trasferimento/voltura, ai sensi dell'art. 9, comma 2 e dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/17 e s.m.i., in capo a Studio Orto Kinesis s.r.l. dell'accREDITAMENTO facente capo al predetto Laboratorio.", con la quale il legale rappresentante della medesima società ha rappresentato quanto segue:

*"Il sottoscritto Dott. Giulio Ferrieri Caputi (...) in qualità di legale rappresentante di Studio Orto Kinesis s.r.l. (P.IV A 00266730753), con sede legale in Lecce alla via Giacomo Puccini, n. 26;*

#### PREMESSO

*- che, lo scrivente è legale rappresentante della Società Studio Orto Kinesis s.r.l., accreditata in differenti branche della specialistica ambulatoriale, ivi compresa quella di patologia clinica, con sede legale in Lecce alla Via Puccini, n. 26;*

*(...)*

*- che a seguito di ciò, lo scrivente, ai sensi dell'art. 8, comma 4 e 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha chiesto al Comune di Salice Salentino, in data 05.08.2020, la voltura in capo all'acquirente, Studio Orto Kinesis s.r.l., del titolo autorizzativo già rilasciato dal medesimo comune al "Laboratorio Analisi Dr.ssa Antonella Persano";*

*- che il Comune di Salice Salentino con l'allegato decreto Cod Amm c\_h708 Prot. n. 8583 del 17/08/2020 ha volturato in capo a Studio Orto Kinesis s.r.l. l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie di specialistica ambulatoriale nella branca di patologia clinica prima di titolarità del suddetto Laboratorio;*

#### CONSIDERATO

*- che, per effetto della suddetta acquisizione e del conseguente rilascio del titolo autorizzativo da parte del Comune di Salice Salentino la SRL Studio Orto Kinesis intende proseguire nel rapporto di accREDITAMENTO/contrattuale prima facente capo al predetto "Laboratorio Analisi Dr.ssa Antonella Persano";*

*- ai fini della suddetta prosecuzione, codesto Spett.le Ufficio, vorrà trasferire/volturare in capo alla SRL Studio Orto Kinesis l'accREDITAMENTO nella branca di patologia clinica, previa verifica della sussistenza dei titoli e requisiti;*

*- che, infatti, l'art. 9, comma 2 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che: "L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile";*

*- che, ai sensi del successivo art. 24, comma 5 della medesima legge regionale "il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'art. 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accREDITAMENTO in capo al nuovo titolare";*

*- che, la fattispecie in esame rientra pienamente nella ipotesi contemplata dalle suddette norme regionali e pertanto sussistono tutti i presupposti di fatto e di diritto acchè la competente Autorità in indirizzo rilasci, in accoglimento della presente istanza, il provvedimento di rispettiva competenza, utile e necessario ai fini della voltura dell'accREDITAMENTO in capo alla SRL "Studio Orto Kinesis" già di titolarità del predetto "Laboratorio Analisi Dr.ssa Antonella Persano", in quanto:*

*- la società acquirente già ricomprende nel proprio oggetto sociale l'erogazione di prestazioni ambulatoriali di patologia clinica;*

*- la suddetta S.r.l. svolge l'attività sanitaria presso i medesimi locali, siti in Salice Salentino (LE), via Celentano n. 8, in cui ha operato il "Laboratorio Analisi Dr.ssa Antonella Persano", i cui requisiti - di natura strutturale, funzionale e igienico/sanitari - sono stati già positivamente verificati dalle competenti Autorità nei confronti dello Studio attualmente operante in Salice Salentino (LE), via Celentano n. 8, con espresso impegno da parte della stessa Srl - nel cui ambito la Dott.ssa Susanna D'Oria assolve la carica di responsabile sanitario - di conservare i medesimi;*

- il Comune di Salice Salentino ai sensi dell'art. 9, comma 2 della citata L.R. n. 9/17 ha già rilasciato il provvedimento di voltura dell'autorizzazione all'esercizio.

Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/17

chiede

allo Spett.le Ufficio regionale il trasferimento dell'accreditamento nella branca di patologia clinica in capo alla Studio Orto Kinesis s.r.l., con sede operativa in Salice Salentino (LE), via Celentano n. 8.

In seguito all'adozione dell'atto di cui al precedente punto, si chiede, sin d'ora, all'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, di voler confermare in favore di Studio Orto Kinesis s.r.l. la prosecuzione nel rapporto contrattuale che il "Laboratorio Analisi Dr.ssa Antonella Persano" ha in essere in seno alla Rete Diagnostica Leccese (...).

All'istanza di cui sopra sono allegati:

- 1 atto notarile di acquisto della titolarità del Laboratorio, registrato a Lecce il 30 luglio 2020 al n. 13602/1T, raccolta n. 2469, autenticata dall'Avvocato Riccardo Pellegrino, Notaio in Copertino, con cui Persano Antonella, titolare dell'impresa individuale "Laboratorio Analisi Dott.ssa Antonella Persano" cede alla società "STUDIO ORTO KINESIS s.r.l." l'azienda di sua titolarità avente per oggetto l'attività di laboratorio di analisi cliniche, corrente in Salice Salentino (LE) alla via Celentano n. 8;
- 2 Autorizzazione Sanitaria Cod. Amm. c\_h708 prot. n. 0008583 del 17/08/2020 con cui il Sindaco del Comune di Salice Salentino (LE) autorizza "il Trasferimento della titolarità e dell'Autorizzazione all'esercizio n. 4 del 13/11/2009 per attività di medicina di laboratorio generale di base sita in Salice Salentino alla Via Celentano n. 8, da "Laboratorio Analisi Cliniche della D.ssa PERSANO Antonella" a "STUDIO ORTO KINESIS S.R.L." P.IVA 00266730753 - N. REA 102639 dell'Amministratore Unico Sig. FERRIERI CAPUTI Giulio (...) e con Responsabile Sanitario, D.ssa D'ORIA Susanna.";
- 3 autocertificazione a firma del legale rappresentante circa la permanenza dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, strutturali, tecnologici e organizzativi;
- 4 autocertificazione del rappresentante legale relativa all'"assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per Cento" di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/17, con allegato documento di identità del dichiarante;
- 5 autocertificazione relativa all'assenza delle ipotesi di cui all'art. 9, comma 5 della L.R. 9/17;
- 6 autocertificazione antimafia del legale rappresentante;
- 7 copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. della società "STUDIO ORTO KINESIS s.r.l.";
- 8 copia dell'ultimo contratto con l'ASL per l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali anno 2020.

Per tutto quanto innanzi riportato;

si propone, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre il trasferimento dell'accreditamento istituzionale del Laboratorio generale di base con sede in Salice Salentino (LE) alla via Celentano n. 8, dalla ditta individuale "Laboratorio Analisi Dott.ssa Persano Antonella" alla società "STUDIO ORTO KINESIS s.r.l.", con decorrenza 17 agosto 2020, data dell'autorizzazione comunale all'esercizio per trasferimento di titolarità Cod. Amm. c\_h708 prot. n. 0008583 del 17/08/2020, con la precisazione che:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "STUDIO ORTO KINESIS s.r.l.", "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente

*dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento," dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";*

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE**

##### **STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

#### **D E T E R M I N A**

- di disporre, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre il trasferimento dell'accreditamento istituzionale del Laboratorio generale di base con sede in Salice Salentino (LE) alla via Celentano n. 8, dalla ditta individuale "Laboratorio Analisi Dott.ssa Persano Antonella" alla società

“STUDIO ORTO KINESIS s.r.l.”, con decorrenza 17 agosto 2020, data dell’autorizzazione comunale all’esercizio per trasferimento di titolarità Cod. Amm. c\_h708 prot. n. 0008583 del 17/08/2020, con la precisazione che:

- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
  - ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società “STUDIO ORTO KINESIS s.r.l.”, *“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento,”* dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”*;
  - ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”*;
- di notificare il presente provvedimento:
    - al Legale Rappresentante della società “STUDIO ORTO KINESIS s.r.l.” con sede legale in Lecce (LE) alla via Puccini n. 26 [Pec: studio.ortokinesis@legalmail.it];
    - al Direttore Generale dell’ASL LE;
    - al Dirigente U.O.G.R.C. dell’ASL LE;
    - al Sindaco del Comune di Salice Salentino (LE).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Giovanni Campobasso)